



Prefettura di Trieste
Ufficio Territoriale del Governo

AREA III bis

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 386 recante *“Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”* e le successive modifiche ed integrazioni disposte in particolare con decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 concernente *“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”*;

VISTI gli artt. 1 e 2 della suddetta legge n. 386 del 1990 secondo i quali le sanzioni amministrative pecuniarie per l'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista devono essere applicate secondo il principio della proporzionalità della sanzione rispetto al disvalore posto in essere, entro limiti sanzionatori minimo e massimo, che sono diversificati per scaglioni relativi all'importo degli assegni;

CONSIDERATO che il principio di proporzionalità è un principio di ordine costituzionale che come tale va necessariamente implementato nell'attività amministrativa, anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti traenti assegni di importo diverso;

CONSIDERATO che il predetto principio, per consolidata giurisprudenza, si declina in idoneità, necessità ed adeguatezza e che, pertanto, nell'applicare le sanzioni pecuniarie in argomento occorrerà considerare non solo l'idoneità delle stesse in chiave preventiva, e non solo la necessità delle stesse in termini di non eccessività rispetto alla gravità del fatto, ma anche l'adeguatezza delle stesse rispetto ad altri interessi quali la deflazione del contenzioso;

RITENUTO pertanto che per finalità di deflazione del contenzioso le sanzioni debbano aumentare in misura meno che proporzionale rispetto all'aumentare dell'importo dell'assegno;

VISTO l'art. 11 della legge n. 689/1981 recante *“Criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie”* secondo il quale *“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;

VISTO altresì l'art. 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 rubricato *“Reiterazione delle violazioni”* secondo il quale si ha reiterazione sia *“quando, nei cinque anni successivi alla*

Area III bis

commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole”;

VISTO gli art. 1 comma 2 e 2 comma 2 della legge n. 386/1990 recante disciplina della reiterazione in materia di assegni;

VISTO l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 rubricato “*Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative*” secondo il quale chi con un'unica azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, “*commette più violazioni... della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo*”;

VISTI l'art. 5 della legge n. 386/1990 secondo il quale, oltre alla sanzione pecuniaria, va applicata la sanzione accessoria dell'interdizione dalla facoltà di emettere assegni, per un periodo da 2 a 5 anni, in tutti i casi di emissione di assegno senza autorizzazione (violazione art.1), ovvero in caso di emissione di assegno senza provvista (violazione art.2), ma in tale ultimo caso solo quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, superi i 2.582,28 Euro;

VISTO l'art. 5 bis della legge n. 386/1990 secondo cui “*Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravità dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi*” ;

SI DISPONE

L'Ufficio Assegni, nell'applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 1 e 2 della legge in premessa, quantifichi l'ammontare della sanzione secondo il seguente schema:

ARTICOLO 1 – EMISSIONE SENZA AUTORIZZAZIONE

IMPORTO ASSEGNO	SANZIONE PECUNIARIA
<i>Assegni da 1 euro a 10329,14</i>	<i>(Per legge la sanzione può variare da 1032 a 6197)</i>
Da 1 a 1500	1032
Da 1501 a 3000	1182
Da 3001 a 4500	1332
Da 4501 a 6000	1482
Da 6001 a 7500	1632
Da 7501 a 9000	1782
Da 9001 a 10.329,14	1932
<i>Assegni oltre 10329,14</i>	<i>(Per legge la sanzione può variare da 2065 a 12394)</i>
Da 10.329,15 a 50.000	2065
Da 50.001 a 90.000	3500
Da 90.001 a 130.000	5000

Prefettura Trieste - AREA III BIS - Prot. Uscita N.0022659 del 12/06/2013

Area III bis

Da 130.001 a 170.000	6500
Da 170.001 a 210.000	8000
Da 210.001 a 250.000	9500
Oltre 250.000	Fino ad un massimo di 12.394 euro

ARTICOLO 2 – EMISSIONE SENZA PROVVISATA

IMPORTO ASSEGNO	SANZIONE PECUNIARIA
<i>Assegni da 1 euro a 10329,14</i>	<i>(Per legge la sanzione può variare da 516 a 3098)</i>
Da 1 a 1500	516
Da 1501 a 3000	591
Da 3001 a 4500	666
Da 4501 a 6000	741
Da 6001 a 7500	816
Da 7501 a 9000	891
Da 9001 a 10.329,14	966
<i>Assegni oltre 10329,14</i>	<i>(Per legge la sanzione può variare da 1032 a 6197)</i>
Da 10.329,15 a 50.000	1032
Da 50.001 a 90.000	1750
Da 90.001 a 130.000	2500
Da 130.001 a 170.000	3250
Da 170.001 a 210.000	4000
Da 210.001 a 250.000	4750
Oltre 250.000	Fino ad un massimo di 6.197 euro

Prefettura Trieste - AREA III BIS - Prot. Uscita N. 0022659 del 12/06/2013

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 386/1990 in caso di reiterazione della violazione di cui all'art. 1, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2065 a euro 12394 anche qualora l'importo facciale dell'assegno sia inferiore a euro 10329,15.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 386/1990 in caso di reiterazione della violazione di cui all'art. 2, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1032 a euro 6197 anche qualora l'importo facciale dell'assegno sia inferiore a euro 10329,15.

Si verifica reiterazione ove per una violazione della stessa indole sia già stata emessa un'ordinanza ingiunzione di pagamento risultante dall'Archivio informatizzato del Ministero dell'Interno o di questa Prefettura.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689/1981 (*Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative*) si considerano assegni emessi in esecuzione del medesimo disegno, che come tali soggiacciono alla **sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo**, quei titoli che siano stati emessi in favore dello stesso beneficiario e nella stessa data, salvo che l'interessato non presenti documentazione inerente il rapporto sottostante che sia idonea ad attestare la connessione obiettiva di assegni emessi in data diversa o a favore di beneficiari diversi.


Area III bis

L'Ufficio assegni, nell'applicare la sanzione accessoria dell'interdizione dalla facoltà di emettere assegni, commisurerà la durata della stessa secondo il seguente schema:

IMPORTO ASSEGNO	SANZIONE ACCESSORIA DIVIETO EMISSIONE ASSEGNI
Fino a 10.329,14 Euro	2 anni
Da 10.329,15 a 40.000	2 anni e 3 mesi
Da 40.001 a 70.000	2 anni e 6 mesi
Da 70.001 a 100.000	2 anni e 9 mesi
Da 100.001 a 130.000	3 anni
Da 130.001 a 160.000	3 anni e 3 mesi
Da 160.001 a 190.000	3 anni e 6 mesi
Da 190.001 a 220.000	3 anni e 9 mesi
Da 220.001 a 250.000	4 anni
Da 250.001 a 280.000	4 anni e 3 mesi
Da 280.000 a 310.000	4 anni e 6 mesi
Da 310.001 a 340.000	4 anni e 9 mesi
Oltre 340.000	5 anni

Prefettura Trieste - AREA III BIS - Prot. Uscita N.0022659 del 12/06/2013

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
Marco Gacciaguerra



Trieste, 12 giugno 2013